

Linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai centri dati (o data center), ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge regionale 3 giugno 2026 - n. 11 'Disposizioni in materia di insediamento di centri dati'.

Sommario

PARTE A – INDICAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
1.1. Ambito di applicazione e individuazione dell'Autorità competente	5
1.2. Autorità Competenti nell'ambito del Procedimento unico	6
1.3. Titoli per il rilascio dell'autorizzazione unica	6
1.4. Ampliamento – modifiche dei centri dati	7
2. PROCEDIMENTO UNICO	8
PARTE B – INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO	12
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA	12
3.1. Considerazioni di carattere generale	12
3.2. Calcolo della potenza termica nominale	13
3.3. Calcolo delle ore di funzionamento	13
3.4. Regimi autorizzativi	13
3.5. Funzionamento e limiti emissivi	15
3.6. Camini di espulsione	16
3.7. Programma di Manutenzione	16
3.8. Altre indicazioni	17
4. REALIZZAZIONE E GESTIONE SERBATOI	17
4.1. Indicazioni per DATA CENTER soggetti ad AIA	18
4.2. Indicazioni per tutti i DATA CENTER	18
5. RELAZIONE ENERGETICA	20
6. ACQUE/SCARICHI	20
7. SUOLO	21
8. GESTIONE RIFIUTI IN USCITA	21

9. RUMORE	22
ALLEGATO 1- ELENCO DEI TITOLI RICOMPRESI NEL PROCEDIMENTO UNICO	23

PREMESSE

Con il presente documento sono definite le ‘Linee di indirizzo tecnico-amministrativo’ ai sensi dell’art. 4 comma 8 della l.r. n. 11/2026 con l’obiettivo di fornire indicazioni volte ad accompagnare il rilascio delle autorizzazioni ambientali (AIA, AUA) inerenti i Centri Dati. In particolare, preso atto che con l’art. 8 del DL 21/2026 è stato introdotto il Procedimento Unico alla realizzazione ed esercizio del Data Center, i presenti indirizzi (Parte A) sono finalizzati in particolare a declinare tale procedimento ed il raccordo tra questo e le autorizzazioni ambientali di cui sopra. Contestualmente (Parte B) vengono fornite indicazioni sugli aspetti impiantistici e gestionali più significativi oggetto delle autorizzazioni ambientali.

Le presenti linee di indirizzo potranno essere aggiornate e integrate in relazione all’evoluzione del quadro normativo di riferimento, alla luce dell’esperienza applicativa e delle risultanze emerse nella fase di attuazione e dell’attività di monitoraggio attuata dalla Cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11/2026.

PARTE A – INDICAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21

Il Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (*“Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, così detto “Decreto Bollette”*), convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata in G.U. 18 aprile 2026 n.90, ha introdotto all’art. 8 il **“Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati”** che riguarda l’*“autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei centri dati di cui all’articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione”*, attribuendone la competenza **all’Autorità competente per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs.152/2006.**

Legge regionale 3 giugno 2026 - n. 11

Con la Legge regionale 3 giugno 2026 - n. 11 "Disposizioni in materia di insediamento di centri dati", Regione Lombardia ha introdotto a sua volta disposizioni per la realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, prevedendo - tra l'altro - misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori così declinate:

- trasferimento dalle Province/Città metropolitana di Milano (CMM) alla Regione della competenza sull'AIA in materia di centri dati, previsto dall'art. 4 comma 1 *"Qualora, per l'insediamento o per la modifica sostanziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante i centri dati, sia necessario il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 4 ter, del medesimo decreto legislativo, **la Regione è l'autorità competente**, nel rispetto anche dei principi di precauzione, prevenzione e tutela ambientale, al rilascio di tale autorizzazione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21"*;
- definizione di linee di indirizzo tecnico-amministrativo attraverso l'istituzione di una task force, prevista dall'art.4 comma 8: *"Per accelerare, uniformare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (...) e dei procedimenti di AIA riguardanti i centri dati di cui alla presente legge, **è istituita una task force**, composta da rappresentanti tecnici della Regione, di ARPA, delle ATS, di ERSAF, delle province e della Città metropolitana di Milano e di ANCI Lombardia, al fine di proporre **linee di indirizzo tecnico-amministrativo** per la relativa approvazione con deliberazione della Giunta regionale."*

In riferimento a tali misure, la legge regionale all'art. 9 (Norme transitorie e finali), rispettivamente ai commi 1 e 3, stabilisce che:

- la disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 4 si applica alle istanze per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati, di cui all'articolo 1, comma 2, presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 8. I procedimenti relativi alle AIA di cui alla presente legge, pendenti alla data di cui al primo periodo, sono conclusi dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia territorialmente interessata;
- la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In attuazione del richiamato art. 4 comma 8 della l.r. n. 11/2026 con il presente atto sono, pertanto, definite le 'Linee di indirizzo tecnico-amministrativo', con l'obiettivo di fornire indirizzi sia di carattere amministrativo (riportati al paragrafo 2) e volti in particolare a disciplinare in modo più dettagliato le scansioni procedurali del "Procedimento Unico" introdotto dall'art. 8 del DL 21/2026, tenendo conto anche del quadro normativo regionale, sia di carattere tecnico (riportati ai paragrafi 4-9), e finalizzati a fornire indicazioni di carattere impiantistico e gestionale da utilizzare nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni ambientali.

Richiamato altresì l'art. 9 c.1 della medesima Legge Regionale, ai sensi del quale:

- le istanze di cui all'art. 8 del DL 21/2026 per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BURL delle presenti linee guida sono di competenza di Regione Lombardia;
- i procedimenti relativi alle AIA, pendenti alla data di pubblicazione delle presenti linee guida, sono conclusi dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia territorialmente interessata;

Il quadro regolatorio attuativo in materia di Centri dati si compone, oltre che dalle presenti linee di indirizzo, anche dai seguenti atti espressamente previsti dalla legge regionale n. 11/2026, cui si rimanda per gli aspetti ivi disciplinati.

Art. 2 co. 2 e Art. 3 co. 1

indirizzi inerenti i criteri, parametri e soglie al fine di specificare le priorità energetico-ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. b), c), d).

indirizzi inerenti alle misure premiali applicabili nei casi di insediamento dei centri dati nel rispetto delle priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'art. 2.

Art 5 co. 9 e 10

indirizzi inerenti:

- i criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità nell'ambito della conferenza consultiva di concertazione di cui al comma 7;
- le modalità di svolgimento della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui al comma 7, nonché il ruolo del rappresentante regionale nell'ambito di tale procedura;
- i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali che possono definire il quadro di riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai sensi del d.lgs. 152/2006.

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Ambito di applicazione e individuazione dell'Autorità competente

Considerato che l'art. 8 c.1 del D.L. 21/2026 prevede che il Procedimento unico sia gestito *“dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, lo stesso **si applica solo ai centri dati associati ad una categoria di attività soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, come individuata agli Allegati VIII o XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 3 giugno 2026 - n. 11, con riferimento alle competenze e tenuto conto del fatto che l'attività soggetta ad AIA tipicamente associata ai centri dati è quella determinata dalla presenza di **gruppi elettrogeni/generatori** di emergenza e dalla loro **potenza termica nominale**, si possono verificare le seguenti casistiche:

- **AIA di competenza regionale**: per impianti di combustione con **potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e inferiore a 300 MWt** (Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 – categoria 1.1.).
- **AIA di competenza statale (MASE o MIMIT)**: per impianti di combustione con **potenza termica nominale pari o superiore ai 300 MWt** (Allegato XII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 – categoria 2) e per centri dati considerati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in tal caso con nomina di un commissario straordinario di Governo).

Si evidenzia che, ai fini dell'assoggettamento ad AIA, deve essere considerata la **potenza termica nominale complessiva (espressa in MWt)** degli impianti di combustione (generatori) presenti nell'installazione, calcolata come prodotto del Potere Calorifico Inferiore (PCI¹) del combustibile per la portata oraria del combustibile. Andranno considerati, in tal senso, tutti gli impianti di combustione (gruppi elettrogeni), indipendentemente dal loro utilizzo effettivo e dalla ridondanza degli stessi.

Nei casi in cui nel centro dati:

- la potenza dei gruppi elettrogeni sia tale da non determinare l'assoggettamento ad AIA (potenza inferiore ai 50 MWt),

oppure

- non siano presenti attività soggette ad AIA (quali la presenza di gruppi elettrogeni),

al relativo iter autorizzativo **NON si applica il Procedimento unico** di cui all'art. 8 del D.L. 21/2026, ancorché soggetto a Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA per altre categorie d'opera. In tal caso, **ai fini della realizzazione, ampliamento o esercizio degli stessi dovranno essere acquisiti i vari titoli/autorizzazioni previsti dalle normative settoriali (a titolo meramente esemplificativo AUA o autorizzazione ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/2006, titoli edilizi, autorizzazione depositi di oli minerali ove previsto) rilasciati dalle rispettive Autorità competenti, ed espletate le eventuali valutazioni preliminari (verifica di VIA/VIA).**

¹ Per il Potere Calorifico Inferiore, il riferimento è riportato nei DLgs 199/21, per un valore pari a 10 kWh/l per il gasolio

1.2. Autorità Competenti nell'ambito del Procedimento unico

Considerato che tra i principali titoli di assenso, comunque denominati, ricompresi nel Procedimento unico espressamente richiamati nell'art. 8, c.3, del D.L. n. 21/2026 vi sono anche le valutazioni ambientali (Verifica di VIA e VIA) e l'AIA (con quest'ultima che determina l'Autorità Competente per l'intero procedimento), di seguito si riassume il quadro delle diverse competenze per le procedure in questione, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 11/2026.

SOGLIE (POTENZA TERMICA GRUPPI ELETTROGENI)	COMPETENZA	
	AIA – PROCEDIMENTO UNICO	VERIFICA ASSOGGETTABILITA' - VIA
≥ 50 – 150 MWt	REGIONE (Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152).	MASE <u>Verifica di assoggettabilità a VIA</u> ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 – Allegato II-bis (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale) alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 – punto 1 (industria energetica ed estrattiva) lett. a) “Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”
≥ 150 – 300 MWt	REGIONE (Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152).	MASE <u>Valutazione di impatto ambientale</u> ai sensi dell'art. 23 ss. del D. Lgs. 152/2006 - Allegato II (Progetti di competenza statale) alla Parte seconda del D. Lgs.152/2006 - punto 2 “Installazioni relative a: - impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”
≥ 300 MWt	MASE (Punto 2 dell'Allegato XII alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)	MASE <u>Valutazione di impatto ambientale</u> ai sensi dell'art. 23 ss. del D. Lgs. 152/2006 - Allegato II (Progetti di competenza statale) alla Parte seconda del D. Lgs.152/2006 - punto 2 “Installazioni relative a: - impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW

Restano ferme le competenze in capo al MIMIT per le procedure relative ad impianti strategici individuati dall'art.13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

1.3. Titoli per il rilascio dell'autorizzazione unica

Ai sensi dell'art. 8, c.1, del D.L. n. 21/2026, il provvedimento finale del Procedimento unico varrà come autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati, incluse le relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione.

L'art. 8, c. 1 e c. 3, del D.L. n. 21/2026 include nell'ambito del procedimento unico l'acquisizione di tutte le “*autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, compresi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.*”. I vari atti di assenso/titoli comunque denominati, **esplicitamente individuati e richiesti dal Proponente** con l'istanza presentata ai sensi dell'art.8, c.3, del D.L. n. 21/2026, che confluiscono nel Procedimento

Unico, dovranno essere acquisiti, da parte dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento finale, dai rispettivi Enti/Amministrazioni competenti come individuati dalle normative di settore; questi ultimi dovranno fornire le rispettive determinazioni in sede di Conferenza dei servizi, indetta dalla Autorità competente del Procedimento unico, **ai sensi dell'art. 14-bis e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Poiché il suddetto articolo non definisce puntualmente quali siano le *autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati* necessari alla realizzazione dei Data Center, al fine di supportare gli operatori e gli Enti, si propone a titolo indicativo e non esaustivo - **in allegato 1** - l'elenco dei titoli potenzialmente interessati dalla realizzazione del Data Center e quindi ricompresi nel Procedimento Unico, come desumibili dalle normative settoriali, con l'individuazione dei rispettivi Enti competenti. Resta ferma la necessità da parte del Proponente, in fase di istanza, di **individuare puntualmente l'elenco dei titoli necessari in funzione delle specificità dell'impianto.** Tra questi vi sono i titoli edilizi, per cui il proponente deve, quindi, presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari ad acquisire il relativo titolo.

L'articolo 8, comma 3, prevede altresì che l'istanza contenga anche *“la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali”*. La conformità urbanistica costituisce, pertanto, un presupposto necessario e preliminare all'avvio del Procedimento Unico, soggetto a verifica nel corso del procedimento. Si chiarisce altresì che l'autorizzazione unica non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Alla luce di ciò, il Proponente dovrà allegare all'istanza un Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) aggiornato, dal quale emerga la conformità dell'area.

Come previsto all'art. 8 c. 1 del DL 21/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026 n. 49, l'autorizzazione unica comprende solo l'impianto e le relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione. Non sono pertanto ricomprese le opere che Terna o il distributore nella loro proposta di soluzione di connessione (STMG) data al gestore individua come c.d. opere di rete (rif. Nota MASE prot. N. 155457 del 21/07/2026).

1.4. Ampliamento – modifiche dei centri dati

Il D.L. n. 21/2026 prevede (art. 8 c.1) *“L'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati [...] è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4 -bis e 4 -ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*. Si evidenzia al riguardo che non è riportata alcuna definizione di “ampliamento”.

Al riguardo, si ritiene di poter stabilire che il Procedimento unico, come riportato nella L.R. n. 11/2026 (art.4 c.1²), si applica in caso di modifiche sostanziali.

² Qualora, per l'insediamento o per la modifica sostanziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante i centri dati, sia necessario il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 4 ter, del medesimo decreto legislativo, la Regione è l'autorità competente, nel rispetto anche dei principi di precauzione, prevenzione e tutela ambientale, al rilascio di tale autorizzazione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione del la saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei Bollettino Ufficiale– 3 Supplemento n. 23 - Venerdì 05

Per modifiche sostanziali si intendono interventi sui centri dati che implicano modifiche sostanziali AIA come individuate ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. I-bis) del d.lgs. 152/2006 e della D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268.

In tali casi si rende necessario l'avvio di un nuovo Procedimento unico, secondo la procedura di cui al successivo par.3.

Negli altri casi, le modifiche saranno gestite secondo le normative settoriali vigenti, es. modifica non sostanziale AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, rilasciate dalla Provincia/CMM.

Tipologia autorizzazione in essere	Tipologia modifica	azione
AIA provinciale	Modifica sostanziale	Istanza PU a Regione Lombardia
AIA provinciale	Modifica non sostanziale	Istanza modifica non sostanziale a Provincia/CMM + eventuali ulteriori titoli settoriali

Nei casi in cui il Data Center sia già dotato di Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 8 del DL 21/2026, gli ampliamenti che implicano modifiche dell'AIA, sia sostanziali che non sostanziali sono di competenza di Regione Lombardia.

2. PROCEDIMENTO UNICO

Al fine di supportare gli operatori e gli Enti/Amministrazioni a diverso titolo coinvolti nel procedimento che sarà gestito dallo Sportello Unico regionale, si dettaglia di seguito l'iter del Procedimento Unico (PU) per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati definito sulla base di quanto previsto dall'art. 8 D.L. n. 21/2026, convertito in legge con L.49/2026 e dalla L.R. n. 11/2026.

Fasi tecnico-amministrative:

a) **trasmissione**, da parte del Proponente il progetto, dell'istanza per il rilascio del PU e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio *di tutte le autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, compresi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali (art. 8 c.3 del DL 21/2026)*, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite **l'utilizzo dell'applicativo informatico Bandi e Servizi (BES)**, e contestuale trasmissione, sull'**applicativo VIA del MASE, della documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VIA** (per progetti di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006) **o di VIA** (per i progetti di cui all'Allegato II).

In particolare, il proponente dovrà presentare **sulla specifica sezione dell'applicativo informatico Bandi e Servizi (BES)**

1. un elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la 'realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati,

- nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione', che confluiscono nel PU, indicando le relative autorità competenti ad esprimersi;
2. per ciascun atto di assenso, la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle relative normative di settore, nonché una sintesi non tecnica da mettere a disposizione del pubblico;
 3. la relazione energetica di cui all'art. 4, c.5, della L.R. n. 11/2026;
 4. documentazione finalizzata alla verifica di compatibilità agli strumenti urbanistici comunali;
 5. per quanto concerne la verifica di VIA/VIA, il report/riciesta di avvenuta presentazione dell'istanza sulla piattaforma MASE e copia dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA/VIA dovrà, infatti, essere caricata dal Proponente sulla piattaforma del MASE;

L'applicativo sarà **operativo dal 1 settembre 2026**; nelle more dell'attivazione dello stesso, la trasmissione dell'istanza potrà avvenire a mezzo PEC all'indirizzo: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it, (all'attenzione dello Sportello Unico Data Center), con trasmissione, su supporto informatico della relativa documentazione.

b) **messa a disposizione, mediante l'applicativo BES**, da parte dell'Autorità competente, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente, a favore delle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore o comunque coinvolte nei rispettivi procedimenti, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA/VIA sarà resa disponibile dal Ministero sulla piattaforma del MASE, salvo diverse indicazioni da parte di quest'ultimo;

c) **verifica formale**, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica, da concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza su BES. L'autorità competente può richiedere, sentiti i soggetti di cui alla lettera b) eventuali integrazioni, anche relative ai titoli abilitativi richiesti. Il Proponente ha un termine non superiore a trenta giorni, salvo eventuali richieste motivate di proroga, per la trasmissione delle integrazioni, la cui mancata presentazione comporta l'archiviazione dell'istanza;

d) **avvio del procedimento** da parte di Regione Lombardia ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 e contestuale indicazione della decorrenza dei termini (10 mesi dalla verifica della completezza documentale) di cui all'articolo 8, comma 4, del DL 21/2026. Contestualmente l'Autorità competente, in attuazione dell'art. 29quater c.3 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 4c.9 della LR 11/2026 pubblica sul proprio sito web un'informativa relativa al procedimento in questione, contenente tra l'altro: la data di avvio del procedimento, una sintesi delle informazioni del progetto sottoposto ad AIA (sintesi non tecnica, indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore dell'impianto), indicazione degli uffici ove è possibile prendere visione integrale degli atti.

L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006, sarà pubblicato dal MASE sul sito web al relativo applicativo VIA.

e) svolgimento del percorso tecnico-amministrativo nell'ambito della **conferenza di servizi** di cui agli articoli 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che potrà essere effettuata mediante il servizio CdS-Telematica (Conferenza dei Servizi Telematica) di Regione Lombardia, comprensivo

di eventuale sopralluogo istruttorio e della eventuale richiesta di integrazioni. La richiesta integrazione, che potrà essere effettuata una sola volta nel corso del procedimento – sentiti i soggetti di cui alle lettere b) – comporta la sospensione dei tempi. La mancata presentazione delle integrazioni da parte del Proponente entro i termini previsti comporta l'archiviazione dell'istanza.

Nell'ambito della CdS verranno acquisiti tutti i pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, inclusi gli esiti delle valutazioni di impatto ambientale da parte della competente Struttura ministeriale VIA. I titoli abilitativi da acquisire in conferenza di servizi sono dettagliati nell'elenco, indicativo e non esaustivo, di cui all'Allegato 1.

f) **rilascio** del provvedimento finale del Procedimento Unico, sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, comprensivo dell'AIA, della VIA e di tutti i titoli autorizzatori e abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto di istanza, ovvero preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L 241/90.

g) **pubblicazione**, da parte dell'Autorità competente, del provvedimento finale del PU sul sito web di Regione Lombardia e contestuale comunicazione formale tramite posta elettronica certificata, al proponente e a tutte le amministrazioni ed enti tenute ad esprimersi nel procedimento;

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.L. n. 21/2026 il Procedimento Unico ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica formale della completezza della documentazione, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il citato termine di dieci mesi non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.

Sportello Unico regionale “Data Center”

Presso la Direzione Generale Ambiente e Clima, è istituito (Dgr n. 6332 del 22/6/2026 - attuazione legge regionale n. 11 del 3 giugno 2026 recante “disposizioni in materia di insediamento di centri dati” - individuazione dello sportello regionale per i centri dati e disposizioni per la costituzione della task force di cui all'articolo 4, commi 4 e 8); lo “Sportello regionale per i centri dati” cui spetta la gestione del Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito, con modifiche, dalla legge n. 49/2026, nei casi in cui l'autorità competente per l'AIA sia la Regione.

Secondo quanto previsto dall'art. 4,c.3, della L.R. n.11/2026, l'ufficio preposto potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Più nello specifico, ARPA Lombardia garantirà, oltre alla valutazione del Piano di Monitoraggio ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/2006:

- il supporto tecnico alla revisione dell'allegato tecnico (in particolare per quanto attiene i quadri E, F) parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la partecipazione, a supporto dello Sportello Unico regionale, alla conferenza dei servizi.

Al fine dell'espletamento delle istruttorie, lo Sportello Unico di cui sopra, si avvale del supporto tecnico delle altre Direzioni Generali di Regione Lombardia, per gli aspetti di competenza, attivando i rispettivi uffici/referenti attraverso l'istituzione di un Gruppo di Lavoro coordinato dal Dirigente competente per lo Sportello Unico Ambientale. Con decreto saranno individuati i componenti del Gruppo e le modalità di attivazione e coinvolgimento degli stessi.

Raccordo PU e Verifica di VIA/VIA

Per quanto concerne le procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, si specifica che:

- ai sensi dell'art. 8, c.4, del D.L. n. 21/2026 le tempistiche per la trasmissione da parte del MASE degli esiti relativi al provvedimento di VIA sono dimezzate rispetto a quelle previsti dalla Parte Seconda – Titolo III del D.Lgs. 152/2006, e pertanto il contributo da parte del MASE dovrà pervenire entro 180 giorni dalla data di cui alla lettera d) del Paragrafo 2;
- ai sensi dell'art. 8, c.6, del D.L. n. 21/2026, nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza deve essere depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali si deve intendere che il richiedente ha rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza. Tra la notifica dell'assoggettamento a VIA del progetto e la presentazione della VIA, il Procedimento unico è sospeso.
- salvo diverse indicazioni da parte del Ministero, restano ferme l'utilizzo degli applicativi statali per l'acquisizione della documentazione in materia di verifica VIA o VIA (vedi par.2 lett. a), nonché le procedure definite dalla L.R. n. 18/2026 e dal Regolamento Regionale n. 2/2020 e il relativo supporto della Commissione regionale VIA.

Oneri istruttori

Gli oneri istruttori relativi ai titoli abilitativi che confluiscono nel Procedimento unico, vanno corrisposti – ove previsti - direttamente alle relative Autorità competenti individuate nell'elenco di cui all'allegato 1.

Per quanto concerne, in particolare, l'AIA si ricorda che gli oneri istruttori vanno corrisposti a Regione Lombardia (D.G. Ambiente e Clima), secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 4626 del 28/12/2012 (pubblicata su BURL n.2 dell'11 gennaio 2013), in cui sono state definite le modalità per la determinazione ed il versamento delle tariffe relative a istruttorie e controlli in materia di A.I.A., nel rispetto dei principi generali previsti dal D.M. 24 aprile 2008.

Ai sensi dell'art 29-decies, c.3, del D.Lgs. 152/06, l'Autorità di controllo in materia di AIA è ARPA Lombardia: gli oneri relativi ai controlli sono pertanto da versare a quest'ultima, secondo le modalità individuate dall'Agenzia stessa e reperibili sul relativo sito internet istituzionale.

Relazione di riferimento AIA e garanzia finanziaria

In ambito A.I.A. vige l'obbligo, disciplinato dall'art. 3, comma 2, del D.M. 272/2014, successivamente sostituito dal DM 95/2019, di effettuare la "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento". Regione Lombardia ha definito la modulistica per la presentazione di tale verifica con DGR 18 aprile 2016, n. 5065 "AIA - Indirizzi per l'applicazione del DM n. 272 del 13 novembre 2014, decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera V-bis), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152". Qualora, sulla base di tale verifica emergano eventuali rischi di contaminazione del suolo o della falda, il Gestore è tenuto a presentare la Relazione di Riferimento.

La norma statale prevede, altresì, che in caso si ricada nell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, il proponente dovrà rilasciare apposita garanzia finanziaria, secondo i criteri stabiliti dai D.M. n. 141/2016 e D.M. 28 aprile 2017.

Qualora il quantitativo di gasolio (classificazione H332, H304 ex regolamento CE 1272/2008 CLP) stoccato a servizio dei gruppi di emergenza del centro dati sia superiore alla Soglia Inferiore prevista dal D.Lgs. 105/2015, pari a 2500 t (ca 3000 mc), determinando l'assoggettamento dell'impianto alla normativa in materia di Rischio di Incidente Rilevante (RIR), il proponente sarà soggetto all'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento e al rilascio della relativa garanzia finanziaria, ai sensi del D.M. 26 maggio 2016, n. 141. Tale soglia, relativa all'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, è da intendersi dimezzata nel caso in cui lo stoccaggio del gasolio avvenga in serbatoi interrati.

PARTE B – INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Nel seguito vengono fornite indicazioni di carattere impiantistico e gestionale sugli aspetti più significativi concernenti l'esercizio dei Data Center ed oggetto delle autorizzazioni ambientali, in funzione dei diversi regimi autorizzativi.

Resta ferma l'applicazione delle norme di settore per gli aspetti e le matrici non direttamente trattati nel presente documento.

Resta la necessità, in particolare per i Data Center soggetti ad AIA e AUA, di definire e attuare un Piano di Monitoraggio finalizzato a verificare le prestazioni degli impianti per tutte le matrici interessate (aria, acqua, suolo, rumore, consumi), come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. Considerazioni di carattere generale

I Data Center sono generalmente caratterizzati dalla presenza di gruppi elettrogeni (impianti di combustione ai sensi dell'art. 268 c.1 lett. ff del d.lgs. 152/2006), tipicamente alimentati a gasolio in grado di produrre l'energia elettrica per il funzionamento, in caso di emergenza, del Data Center, la cui attivazione è prevista in caso di indisponibilità dell'energia proveniente dalla rete elettrica nazionale (funzionamento in "emergenza"); sono altresì previste accensioni per le prove/test di manutenzione periodica finalizzate a testarne il funzionamento. Il numero di gruppi elettrogeni/generatori, la potenzialità degli stessi e le ore di funzionamento variano in funzione della dimensione e della configurazione del Data Center.

Poiché il regime autorizzativo dei Data Center, nonché la disciplina dei limiti alle emissioni in atmosfera, dipendono dalla potenza termica nominale degli impianti e considerato che nello stesso sito sono generalmente presenti molti impianti (gruppi elettrogeni), si forniscono in primis una serie di indicazioni volte a supportare Gestori e Autorità Competenti nelle valutazioni finalizzate a stabilire le modalità di aggregazione degli impianti ai fini dell'assoggettabilità ai vari regimi autorizzativi e all'individuazione dei valori limite, fermo restando che per valutazioni di merito sui casi specifici è necessario rimandare all'Autorità Competente.

3.2. Calcolo della potenza termica nominale

Richiamate le definizioni di cui agli artt. 270 c.4 del d.lgs 152/2006 nonché la Circolare del MASE del 14.11.2016 (DVA/2016/27569) in materia di AIA, si ritiene che, in caso di presenza di più impianti di combustione (gruppi elettrogeni) localizzati all'interno dello stesso stabilimento, al fine di considerare la configurazione degli stessi come un unico impianto e conseguentemente individuare i limiti emissivi, dovranno essere valutate le condizioni riportate nei provvedimenti sopra richiamati. Al riguardo, ricordato altresì quanto già definito a livello regionale con il dds 17322/2019 (allegato 41 "medi impianti di combustione", Appendice) in una logica di semplificazione ed uniformità applicativa, si ritiene che debbano essere considerati un "unico impianto", la combinazione di impianti – localizzati nello stesso stabilimento – che soddisfino le seguenti condizioni di "convogliabilità":

- 1) siano della stessa tipologia costruttiva (caldaia, motori, turbogas, cicli combinati...);
- 2) siano alimentati dallo stesso combustibile (gas naturale, biogas, gasolio, biomasse...);
- 3) siano destinati alla produzione della medesima forma di energia (termica, elettrica, meccanica);

Nel caso dei Data Center, considerato che:

- i generatori sono tutti della stessa tipologia (motori/gruppi elettrogeni),
- sono alimentanti dallo stesso combustibile (gasolio, HVO o altro combustibile alternativo),
- sono destinati alla produzione della medesima forma di energia (elettrica),

si ritiene che, ai fini dell'assoggettamento ai vari regimi autorizzativi, ai fini del calcolo delle ore di funzionamento e dell'individuazione di eventuali limiti alle emissioni, debba essere considerata la sommatoria dei gruppi elettrogeni presenti nel medesimo Data Center.

Ai fini del calcolo della potenzialità deve essere considerata la potenza termica complessiva, determinata dalla sommatoria delle potenze termiche nominali di ogni singolo impianto (gruppo elettrogeno) determinata dal prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata nella scheda tecnica fornita dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli (art. 268 c.1 lett.hh).

3.3. Calcolo delle ore di funzionamento

Analogamente, al fine della determinazione delle ore di funzionamento dei generatori installati all'interno dei gruppi elettrogeni, sia con riferimento alla possibilità di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui all'allegato 38 del dds n. 6576 del 23/07/2012 (soglia pari a 150 ore di funzionamento), sia ai fini della classificazione come impianti di "emergenza" (soglia pari a 500 ore di funzionamento), sulla base dei principi sopra richiamati, devono essere considerati tutti i gruppi elettrogeni presenti nel sito (data center), indipendentemente dal convogliamento delle emissioni ad un unico camino.

3.4. Regimi autorizzativi

Sulla base di quanto detto, per quanto attiene i regimi autorizzativi dei Data Center, in funzione della presenza dei Gruppi elettrogeni, si individuano le seguenti fattispecie.

Regime	Condizione	Riferimenti normativi
Autorizzazione in deroga ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/2006	Ore di funzionamento complessivo dei gruppi elettrogeni inferiore a 150 ore/anno	AT 38, dds 6576 del 23/07/2012
Autorizzazione Unica Ambientale / autorizzazione emissioni art. 269 d.lgs 152/2006	Potenza termica nominale complessiva dei gruppi inferiore a 50 MW funzionamento > = 150 ore	DPR 59/2013; Parte Quinta del d.lgs 152/2006;
Autorizzazione Integrata Ambientale	Potenza termica nominale complessiva dei gruppi uguale o superiore a 50 MW indipendentemente dal numero di ore	Parte Seconda d.lgs 152/2006; Parte Quinta del d.lgs 152/2006;

In sintesi Data Center:

- inferiori a 150 ore/anno di funzionamento e inferiori a 50 MW sono assoggettabili all'art.272 c.2 e 2 del d.lgs 152/2006 e sono esclusi dal PU;
- superiori o uguali a 150 ore/anno di funzionamento e inferiori a 50 MW sono soggetti ad AUA e sono esclusi dal PU;
- uguali o superiori a 50 MW rientrano nel campo di applicazione dell' AIA e sono soggetti al Procedimento Unico.

Indicazioni per data center autorizzati ex art. 272 c.2 e 3 del d.lgs 152/2006.

Per i data center, i cui gruppi elettrogeni rispettano i requisiti di cui all'allegato 38 del dds 6576 del 23/07/2012, si applicheranno – per quanto attiene le emissioni in atmosfera - le condizioni e prescrizioni di cui al suddetto allegato. Dal momento che il parametro determinate ai fini dell'assoggettamento a tale regime autorizzativo sono le ore di funzionamento, è necessario:

- che alla domanda di adesione, sia allegata una relazione riportante un quadro descrittivo del programma delle prove di funzionamento per ogni generatore;
- l'installazione di contaore per ogni generatore in grado di registrare data e ora di funzionamento;
- la messa a disposizione delle Autorità competenti e di controllo di report contenenti le informazioni relative al funzionamento dei gruppi in tutte le condizioni (test ed emergenza);

Ricordato che ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs 152/2006 *L'Autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso ... in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale*", l'Autorità competente può valutare tale diniego, con la conseguente necessità di presentare da parte del Gestore di istanza di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 (e quindi di AUA) nei casi in cui tale situazione possa essere causata dalla presenza di più Data Center nella stessa area.

Indicazioni per data center autorizzati in AUA e AIA.

Le seguenti indicazioni, relative alla individuazione dei valori limite alle emissioni, allo stoccaggio degli oli minerali, valgono per i Data Center soggetti ad autorizzazione ex art. 269 del d.lgs 152/2006 (AUA) e AIA.

3.5. Funzionamento e limiti emissivi

Come anticipato in premessa, i data Center sono caratterizzati dalla presenza di gruppi elettrogeni, tipicamente alimentati a gasolio, HVO o altro combustibile alternativo, in grado di produrre l'energia elettrica per il funzionamento dell'installazione, la cui attivazione è prevista o in caso di indisponibilità dell'energia proveniente dalla rete elettrica nazionale (funzionamento in "emergenza") o per le prove/test di manutenzione periodica finalizzate a testarne il funzionamento.

A livello indicativo, i casi di attivazione possono essere distinti in:

- **test "brevi"** (di durata variabile tra 10 e 20 minuti), finalizzati alla verifica della corretta accensione dei gruppi elettrogeni; sono svolti in totale assenza di carico elettrico sul gruppo oggetto di test e quindi consistono in un semplice avviamento del motore in regime di minimo; tali test vengono eseguiti solitamente a **cadenza mensile per ogni generatore**;
- **test "lunghi"** (di durata variabile tra 1 e 4 ore) finalizzati a verificare il funzionamento del motore con diversi regimi di carico. Tali test - eseguiti solitamente **a cadenza annuale per ogni generatore** - devono prevedere l'attivazione dei sistemi di abbattimento; tali test possono prevedere anche la simulazione dello scenario emergenziale e quindi prevedere l'attivazione temporanea di più generatori;
- **emergenza**: rappresenta la condizione straordinaria in cui, a causa di black out della rete elettrica, una serie di generatori (in funzione della configurazione del Data Center e dell'entità del black out) entrerà in funzione - anche contemporaneamente - per sopperire all'assenza di rete elettrica; tale **entrata in esercizio non è programmabile, né è determinabile la sua durata**.

La durata, la frequenza e i livelli di carico indicati sono comunque caratteristici per ogni impianto, dal momento che i programmi di test e manutenzione dei gruppi elettrogeni vengono definiti in conformità alle indicazioni del costruttore e alle specifiche esigenze operative del sito. In tal senso, in funzione della tecnologia installata e delle raccomandazioni del costruttore, possono essere necessari test con durate, periodicità e livelli di carico differenti rispetto a quelli sopra riportati qui (ad esempio test di durata intermedia e/o con frequenza trimestrale etc.).

Poiché i generatori/gruppi elettrogeni installati nei Data Center, per via del loro funzionamento in regime di "emergenza" sono esclusi dall'ambito di applicazione delle BAT del settore dei 'Grandi impianti di combustione' di cui alla Decisione (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021, né risultano puntualmente disciplinati dalla normativa nazionale e regionale in materia di impianti di produzione energia (dgr 3934/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale") si è ritenuto prevedere limiti specifici, che potranno essere rivalutati sulla base dell'evoluzione tecnologia del settore e del monitoraggio effettuato da Regione Lombardia, anche attraverso la Cabina di Regia di cui all'art. 8 c.1 della LR 11/2026.

I gruppi elettrogeni **NUOVI** (autorizzati in AIA o AUA successivamente all'entrata in vigore delle presenti linee guida) devono essere dotati di sistemi di abbattimento degli NOX (quali ad esempio i sistemi di Riduzione Catalitica, SCR) e predisposti per l'installazione di filtro antiparticolato al fine di garantire nel periodo di funzionamento "in emergenza" e nelle prove "lunghe" i valori limite riportati nella relativa colonna della successiva tabella 1.

I gruppi elettrogeni **ESISTENTI** (già oggetto di AIA o AUA) restano validi i limiti eventualmente definiti nelle previgenti autorizzazioni. In caso di modifiche sostanziali dell'autorizzazione potranno essere riesaminati i valori limite sulla base di quelli previsti in tab.1, garantendo opportune tempistiche per eventuali adeguamenti impiantistici, tenendo conto anche della fattibilità tecnico-economica degli interventi.

In ogni caso (gruppi elettrogeni nuovi o esistenti):

- l'Azienda nell'arco della validità della prima AIA dovrà impegnarsi a valutare, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche (sia in termini di macchine, sia di presidi depurativi) volte a migliorare ulteriormente le prestazioni emissive;
- le prestazioni emissive saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'operatore secondo la frequenza stabilita dal Piano di Monitoraggio AIA; tali dati saranno raccolti da ARPA e messi a disposizione della cabina di regia per eventuali valutazioni di carattere generale;

I limiti, riferiti a un tenore di O₂ del 15% sono:

Parametro	Limiti impianti NUOVI [mg/Nm ³]
ossidi di azoto (NOx)	190
monossido di carbonio	150
ammoniaca	5
polveri	20
COT	40

tabella 1 – limiti emissione

La verifica del rispetto dei limiti dovrà essere effettuata almeno una volta ogni 3 anni per ciascun generatore, nell'ambito delle prove “lunghe” che consentano l'attivazione di tutti i presidi di abbattimento.

3.6. Camini di espulsione

La disposizione e l'altezza dei camini deve essere progettata in modo tale da favorire i processi di dispersione dei fumi in atmosfera, limitando in particolare l'interazione dei fumi di scarico dei generatori con l'edificio (effetto del building downwash) in modo da minimizzare le concentrazioni degli inquinanti in prossimità dello stesso.

In tal senso, può essere presa in considerazione da parte degli Operatori, laddove la configurazione e l'operatività dei generatori lo consentisse, l'opportunità di convogliare le emissioni ad una o più ciminiere collettive (cluster stacks) il cui posizionamento deve essere valutato al fine di ottimizzare la dispersione degli inquinanti e minimizzare l'impatto su eventuali ricettori.

3.7. Programma di Manutenzione

Dovrà essere definito un programma di manutenzione dei gruppi elettrogeni in cui sia definito il calendario delle prove/test; qualora il Data center sia collocato in prossimità di altri impianti analoghi (si prenda a riferimento un raggio di 3 km), il calendario dovrà essere coordinato a quello degli altri impianti limitrofi, in modo da garantire una razionalizzazione delle accensioni dei generatori.

Il programma di manutenzione dovrà tenere conto di quanto segue:

- dovranno essere definite le varie tipologie di prove/test programmati e le caratteristiche di ognuna, con particolare riferimento alla durata, il carico e i sistemi di abbattimento funzionanti;

- le prove dei gruppi elettrogeni dovranno essere eseguite nei periodi in cui è maggiore la capacità disperdente dell'atmosfera (preferibilmente nelle ore centrali della giornata);
- dovrà essere razionalizzata l'accensione dei generatori nel caso di prove "lunghe" al fine di minimizzare gli impatti; tali test dovranno inoltre essere eseguiti preferibilmente nella stagione estiva; in caso di test che prevedono l'accensione contemporanea di più gruppi, deve essere informato preventivamente il Comune;
- non potrà essere effettuata la prova/test "breve" per più di un generatore contemporaneamente o per un numero massimo di impianti pari al 20% al giorno;
- per ogni gruppo elettrogeno dovrà essere prevista, nell'ambito dei test "lunghe" un'analisi delle emissioni con frequenza almeno triennale, finalizzata anche a verificare il funzionamento dei sistemi di abbattimento ed i limiti di cui alla tabella 1.

3.8. Altre indicazioni

Ciascun gruppo elettrogeno di emergenza deve essere dotato di contatore delle ore di funzionamento.

Ogni anno dovrà essere trasmessa all'Autorità competente la relazione riportante le ore di funzionamento per ogni generatore, nei vari regimi di funzionamento (test "breve", test "lungo", "emergenza") e i report analitici relativi ai test "lunghe".

4. REALIZZAZIONE E GESTIONE SERBATOI

I Data Center necessitano di stoccaggio di ingenti quantità di combustibile gasolio, HVO o altro combustibile alternativo) per l'alimentazione dei gruppi elettrogeni che deve essere permanentemente disponibile in loco al fine di garantire il funzionamento in condizioni di emergenza. Tale dotazione comporta particolari accortezze impiantistiche, sia nella scelta della tipologia di serbatoio sia nella predisposizione di misure adeguate di confinamento delle aree di raccolta delle acque meteoriche di pertinenza del deposito che devono poter contenere e isolare eventuali sversamenti accidentali di questi carburanti.

Inoltre, è opportuno ricordare i seguenti adempimenti direttamente collegati alla presenza di serbatoi di gasolio:

- ✓ nel caso di Data Center soggetti ad AIA, è necessaria la presentazione della Verifica di sussistenza o della Relazione di Riferimento di cui all'art. 29-ter (comma 1, lett. m) del d.lgs 152/2006, finalizzata a valutare i rischi di contaminazione del suolo e della falda; il gasolio (H351) è tra le sostanze "pericolose" individuate dal DM 95/2019; tali relazioni sono parte della documentazione AIA da allegare all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 8 del DL 21/2026;
- ✓ il gasolio rientra, altresì, tra i "Prodotti petroliferi e combustibili alternativi" individuati nel d.lgs 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (allegato 1); con le seguenti soglie;
 - o soglia Inferiore (Art. 6 e 7): 2.500 tonnellate;
 - o soglia Superiore (Art. 8): 25.000 tonnellate;

in ragione di ciò Data Center con quantitativi di gasolio superiori a dette soglie, sono assoggettate alla normativa in materia di R.I.R. ed ai relativi adempimenti. Tali adempimenti sono inclusi nel procedimento unico ex art. 8 del DL 21/2026; pertanto nell'istanza da presentare ai sensi del suddetto articolo dovranno essere presentati tutti i documenti previsti dalla normativa in materia di R.I.R (vedi allegato 1);

- ✓ la presenza di serbatoi di gasolio rende necessaria l'autorizzazione al Deposito di Oli Minerali ai sensi della L.239/2004, in caso di volume superiore a 25 mc e inferiore a 10.000 mc (competenza regionale - Art. 1 commi 56 e 57 L. 23 agosto 2004 n. 239). Tale autorizzazione è tra quelle incluse nel procedimento unico ex art. 8 del DL 21/2026; pertanto nell'istanza da presentare ai sensi del suddetto articolo dovranno essere presentati tutti i documenti previsti dalla normativa di settore (vedi allegato 1);
- ✓ L'attività risulta altresì soggetta a Verifica di VIA ai sensi dell'art.2 della L.R. 18/2026 - Allegato B (progetti di competenza regionale) al punto 8 "altri progetti" lett. g) relativi a: - Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³.

4.1. Indicazioni per DATA CENTER soggetti ad AIA

Per quanto concerne, più nello specifico, gli adempimenti relativi alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter (comma 1, lett. m) del d.lgs 152/2006, per i Data Center soggetti ad AIA si stabilisce quanto segue:

- nel caso in cui il volume complessivo di stoccaggio di sostanze pericolose pertinenti (prodotti petroliferi, quali il gasolio), sia inferiore alla soglia di 2.500 t (3000 mc) il Gestore dovrà presentare la Verifica di Sussistenza dell'Obbligo di presentare la relazione di riferimento, ai sensi della D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5065;
- nel caso in cui il volume complessivo di stoccaggio di sostanze pericolose sia uguale o superiore alla soglia di cui al punto sopra (2.500 t), il Gestore dovrà presentare direttamente la Relazione di Riferimento di cui al DM 95/2019 e prestare la fidejussione ai sensi del DM 28 aprile 2017.

Nel caso di cui i serbatoi siano interrati, la soglia di cui ai punti precedenti è dimezzata (1250 t, ca 1500 mc); pertanto nei casi in cui il volume complessivo di gasolio stoccato in serbatoi interrati sia superiore a 1250 t, il Gestore dovrà presentare direttamente la Relazione di Riferimento di cui al DM 95/2019 e prestare la fidejussione ai sensi del DM 28 aprile 2017.

4.2. Indicazioni per tutti i DATA CENTER

Il progetto, relativamente al deposito costituito da serbatoi di stoccaggio di oli minerali, dovrà tenere conto di quanto segue:

- ✓ deve essere prevista una rete di raccolta dedicata all'intercettazione di eventuali sversamenti di gasolio nelle baie di carico ed- anche delle strette pertinenze dei serbatoi qualora siano collocati all'aperto ovvero privi di copertura;
- ✓ al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo, i serbatoi di prodotti non infiammabili devono essere preferibilmente fuori terra. I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, realizzate con materiale inattaccabile

dalle sostanze stoccate ed aventi le superfici interne impermeabili alle stesse e le superfici esterne impermeabili all'acqua. Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico;

- ✓ In caso di serbatoi interrati, dovrà essere presente la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito (ai sensi delle NTC 2018), anche al fine di individuare la direzione di flusso e l'oscillazione stagionale della falda freatica (almeno decennale) nel sito dove è prevista l'installazione del serbatoio; la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito dovranno essere esaurientemente esposte e commentate in una relazione geologica, che è parte integrante del progetto. Nel caso in cui, dalla caratterizzazione e modellazione geologica, emerga che la falda acquifera lambisca il serbatoio interrato e/o il bacino di contenimento impermeabile, si dovrà di norma evitare l'interramento o quanto meno verificare che siano stati adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare contaminazioni delle acque sotterranee.
- ✓ In caso di serbatoi interrati a muto contatto con la falda superficiale devono essere previsti piezometri per il monitoraggio della qualità dei corpi idrici sotterranei. Analoga soluzione dovrà essere adottata per i serbatoi interrati realizzati in aree in cui la modellazione geologica del sito abbia evidenziato un'elevata vulnerabilità dell'acquifero, per la presenza di una falda acquifera la cui massima oscillazione stagionale sia prossima alla quota di imposta del serbatoio (indicativamente inferiore a 1m).
- ✓ Al fine di prevenire e contenere eventuali perdite di gasolio, in caso di serbatoi interrati gli stessi dovranno essere a doppia parete e dotati dei seguenti dispositivi/sistemi:
 - a. sistema di controllo in continuo della tenuta dell'intercapedine collegato a un sistema di allarme sonoro e/o visivo, con trasmissione remota del segnale in caso non sia previsto un presidio h24 dei locali tecnici;
 - b. pozzetto anti-spandimento di alloggiamento del boccaporto di carico;
 - c. dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad evitare la fuoriuscita di gasolio in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico (analogamente a quanto indicato all'interno del DM 29/11/2002, art. 2 c. 4 per serbatoi interrati afferenti a impianti di distribuzione carburante). La presenza di tale dispositivo dovrà essere attestata dal Gestore o dalla Proprietà mediante specifica dichiarazione che ne attesti la corretta funzionalità e dovrà essere oggetto di regolare manutenzione, da riportare sul registro dell'impianto;
 - d. Il gestore del deposito dovrà provvedere almeno annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite. Il controllo ed eventuale ripristino va annotato sul registro di impianto.
- ✓ Le tubazioni interrate dovranno essere anch'esse in doppia parete e dotate di sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; qualora le eventuali perdite di gasolio provenienti dalle tubazioni interrate non vengano convogliate ai pozzetti dotati di livello stato di allarme (della rete di rilevamento perdite e sversamenti), anche il sistema di monitoraggio perdite delle suddette tubazioni dovrà essere dotato di allarme ottico/acustico;
- ✓ In caso di serbatoi interrati, il pozzetto di accesso al passo d'uomo dovrà avere un'invasatura anti-spandimento saldata a tenuta al serbatoio;

- ✓ in caso di serbatoi interrati esistenti, ove possibile si deve procedere all'adeguamento alle indicazioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute. I serbatoi interrati installati da più di 15 anni vanno sottoposti a controllo. Ogni proposta di riutilizzo di serbatoi esistenti deve essere accompagnata da dettagliata relazione che ne specifichi e documenti la fattibilità tecnica, le previste modalità di esercizio, la funzionalità e finalità.

5. RELAZIONE ENERGETICA

I procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o all'ampliamento di centri dati sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto proponente, di una relazione energetica che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione istruttoria.

Tale relazione è finalizzata a garantire che le scelte progettuali siano orientate, fin dalla fase di pianificazione, al perseguimento dei più elevati livelli di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in considerazione dell'elevata intensità energetica che caratterizza tali infrastrutture.

In tale prospettiva la relazione descrive le soluzioni tecniche adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili presso il sito dell'intervento, favorendo la riduzione del ricorso all'approvvigionamento energetico esterno. Qualora tali soluzioni non fossero pienamente praticabili, la relazione descrive le ulteriori modalità di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili eventualmente attivabili ed espone le motivazioni tecnico-economiche che giustificano il mancato o parziale ricorso alle soluzioni di autoproduzione in sito.

La relazione reca inoltre valutazioni previsionali relative agli indicatori di prestazione energetica e ambientale del centro dati, così da consentire una verifica oggettiva delle soluzioni proposte rispetto agli standard tecnici e ai parametri di riferimento del settore.

Infine, ove compatibile con le caratteristiche dell'intervento, la relazione è corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica volto a valutare le possibilità di recupero e riutilizzo del calore prodotto dall'infrastruttura, con particolare riferimento all'eventuale integrazione con reti di teleriscaldamento o con altri sistemi di valorizzazione energetica dei flussi termici residui. Tale previsione è diretta a promuovere il recupero di energia altrimenti dispersa e ad accrescere l'efficienza complessiva dell'infrastruttura.

6. ACQUE/SCARICHI

Sulla base di quanto previsto dalla Lr 11/2026, art. 2 nella progettazione dei Data Center dovrà essere favorita l'adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati che escludono prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo, e prelievi da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, e che privilegiano tecnologie ad elevata efficienza idrica, il riciclo delle acque grigie interne, l'utilizzo di risorse idriche non qualificate e che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.

Nel caso sia effettuato il prelievo da corpo idrico superficiale/falda è opportuno che venga proposto anche un adeguato monitoraggio che consideri sia gli aspetti quantitativi che ecologici.

In particolare, nel caso di approvvigionamento da acquiferi sotterranei, dovranno essere previsti almeno due piezometri di monitoraggio monte-valle da monitorare semestralmente. Qualora il sito

insista su aree interessate da inquinamento delle acque sotterranee, l'approvvigionamento idrico tramite pompe di calore può anche divenire un'opportunità di risanamento della matrice naturale contaminata. In tale situazione, il progetto di bonifica delle acque sotterranee sarà gestito nell'ambito dello specifico procedimento di bonifica in capo all'Autorità competente individuata con l.r. 3/2023.

Nel caso vi sia restituzione in corpo idrico superficiale dovrà esser previsto il monitoraggio dello scarico, sia in termini di temperatura che di portata (e altri eventuali parametri generici come COD e idrocarburi), contestualmente al monitoraggio del CIS che riceve lo scarico, in punti da definire.

Inoltre, dovrà essere posta attenzione alla gestione delle acque di dilavamento dei piazzali, vista – in particolare - la presenza di serbatoi di combustibili. Si richiamano sul tema i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento 4/2006 sulla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- Regolamento regionale 3/2025 di aggiornamento sulle norme sull'invarianza idraulica e idrologica.

7. SUOLO

Qualora l'intervento ricada in aree oggetto di procedimento di bonifica, dovranno essere svolte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di bonifica di cui al Titolo V, parte IV del D.lgs. 152/2006.

8. GESTIONE RIFIUTI IN USCITA

Di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle tipologie di rifiuti tipicamente prodotti dalle attività svolte nei Data Center, con alcuni accorgimenti da mettere in atto al fine della gestione degli stessi. Restano fermi tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti.

RAAE

Valutare accuratamente una particolare gestione dei rifiuti volta a ottimizzare il recupero di materia in particolare delle terre rare. A tal scopo dovranno essere prevista aree di deposito dedicate a tale tipologia di rifiuti.

Olio motore

La sostituzione dell'olio motore sarà effettuata circa ogni n. 2 anni da operatori autorizzati che garantiranno la corretta gestione dell'olio esausto.

Liquido refrigerante per motori diesel stazionari

Il liquido refrigerante esausto e l'acqua di lavaggio sono, di prassi, classificati come rifiuti "pericolosi" (cod. EER 160114*) e quindi soggetti ai relativi adempimenti di legge (resta comunque la responsabilità del produttore nella classificazione del rifiuto); in particolare la gestione dello stesso deve essere effettuato da società debitamente autorizzate/iscritte all'albo.

Batterie

In caso di UPS statici è necessario considerare la gestione a fine vita delle batterie degli accumulatori (ogni 3-4 anni), nonché dell'UPS (ogni 10-15 anni per obsolescenza tecnologica). Per l'UPS

Dinamico la vita attesa è superiore ai 25 anni durante la quale bisogna prevedere, in media ogni 8 anni, la revisione delle macchine elettriche/cuscinetti (trattandosi di revisioni non sussiste il problema della gestione del bene a fine vita).

Laddove le batterie ed accumulatori non siano più utilizzabili per lo scopo specifico, è da valutare preferibilmente il riutilizzo per usi compatibili e solo in seguito la gestione come rifiuti, nel rispetto della gerarchia europea e dei principi di economia circolare.

9. RUMORE

L'analisi dell'impatto acustico di un nuovo datacenter o sue modifiche è prevista nell'ambito delle valutazioni pertinenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla Verifica di Impatto Ambientale. Anche con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, adottate con decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE n. 257 del 02/08/2024, il funzionamento del datacenter nelle condizioni di normali di esercizio (ossia senza i gruppi elettrogeni di emergenza in funzione) deve garantire il rispetto dei limiti di rumore (DPCM 14/11/1997), con particolare attenzione alla verifica del rispetto del limite differenziale di immissione in periodo notturno e alla presenza di eventuali componenti tonali penalizzabili (soprattutto a bassa frequenza) e di componenti impulsive.

Richiamando anche quanto già indicato per il piano di manutenzione al paragrafo 4.7, le operazioni di test per la verifica di buon funzionamento dei generatori di corrente dovranno essere effettuate nel periodo diurno, nelle ore centrali della giornata, nei giorni feriali e limitate al minimo necessario in frequenza e durata. Esse dovranno garantire il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997, prestando attenzione anche al piano di programmazione che considera la presenza di altri datacenter vicini. Le valutazioni dovranno considerare la possibile presenza di componente tonali e/o impulsive.

Relativamente alla fase di emergenza, che richiederà l'utilizzo contemporaneo dei diversi generatori di corrente, dovrà essere presentata opportuna documentazione descrivente il piano di intervento che evidenzia in particolare tutti gli accorgimenti tecnico gestionali finalizzati a limitare il tempo di intervento per il ripristino della situazione ordinaria.

Il PMC deve prevedere la verifica strumentale del rumore all'entrata in esercizio degli impianti, al fine della verifica delle stime previsionali e la conferma dell'efficacia di eventuali interventi di mitigazione adottati (es. barriere acustiche, cabine insonorizzate con adeguata ventilazione per gli impianti di raffreddamento...). I punti di monitoraggio potranno essere concordati con i Comuni interessati e ARPA; la periodicità del monitoraggio potrà essere valutata dagli Enti anche in relazione alla vicinanza di ricettori e/o aree critiche.

In generale, l'analisi dell'impatto acustico del progetto dovrà considerare tutto il ciclo di vita dell'impianto: la fase di cantiere per la sua realizzazione, la fase di esercizio e la fase di decommissioning.

ALLEGATO 1- ELENCO DEI TITOLI RICOMPRESI NEL PROCEDIMENTO UNICO

TITOLO	AUTORITA' COMPETENTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NOTE
AIA	REGIONE (per impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MWt) e inferiore 300 MWt MASE (per impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 300 MWt)	D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda Titolo III - BIS	Condizione necessaria per applicabilità Procedimento Unico art.8 D.L. 21/26
Verifica di assoggettabilità a VIA	MASE (per impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore ai 50 MWt)	D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda Titolo III	Possibile presenza di attività di competenza regionale da includere nel procedimento (es. estensioni >10 ettari; stoccaggio combustibile >1.000 m³; derivazioni acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo)
VIA	MASE (per impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MWt)		
Autorizzazione deposito industriale oli minerali	REGIONE (Art. 1 commi 56 e 57 L. 23 agosto 2004 n. 239)	Art. 11 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 (conv. L. 367/1934) e relativo regolamento di esecuzione (R.D. 1303/1934), secondo le procedure disciplinate dal DPR 18 aprile 1994, n. 420 e, per le sole fattispecie di cui all'art. 1, comma 56, della L. 239/2004	Se volume superiore a 25 mc e inferiore a 10.000 mc
Autorizzazione paesaggistica	Commissione paesaggio del Comune / Soprintendenza beni culturali	D.Lgs. 42/2004	SE PREVISTA
Direttiva Seveso (impianti RIR)	Comitato Tecnico Regionale (CTR) / Prefetture	D.Lgs. 105/2015	In caso di superamento delle soglie di stoccaggio di materiali pericolosi - gasolio soglia inferiore (Art. 6 e 7): 2.500 tonnellate
Titolo abilitativo edilizio	Comune	D.P.R. 380/2001 e s.m.i	Permesso di Costruire convenzionato o SCIA solo se in attuazione di un Piano Attuativo convenzionato

Connessione RTN	TERNA (AT) / GESTORE LOCALE (MT)	Normativa di settore	Si rimanda al punto 8 degli indirizzi operativi del MASE di cui alla nota del 21/7/2026 n.155457
Autorizzazione unica infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica	Provincia-CMM (fino a 150 kV)	D.g.r. 10 luglio 2023 - n. XII/619 - Linee guida in attuazione DM 20 ottobre 2022	
Licenza Officina di Soccorso e Deposito Oli Minerali	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)	D. Lgs. 504/95 e s.m.i.	Parere ADM. A valle del procedimento autorizzativo: Denuncia officina elettrica, una volta realizzata, ai sensi dell'art. 53 bis del D. L.vo n° 504/95 e s.m.i. Denuncia deposito di prodotti energetici, prima della messa in esercizio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) del D. L.vo n° 504/95 e s.m.i.
Prevenzione incendi	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	D.M. 03/08/2015 - Normativa di settore	Parere Vigili del Fuoco: Valutazione tecnica di conformità del progetto ai fini della prevenzione incendi. SCIA Antincendio: Notifica ai VVF per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Autorizzazione per l'emungimento di acqua di falda per scopi industriali	Provincia-CMM / Regione	R.R. 2/2006	SE PREVISTO
Autorizzazione impianto fotovoltaico	Comune / Provincia-CMM / Regione	D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. D.Lgs. 5/2026 (RED III)	SE PREVISTO
Titolo di cui all'art 242 ter del D.lgs. 152/2006	Comune/Regione	Art 242 ter del D.lgs. 152/2006 D.g.r. 5478/2025	Qualora l'intervento sia inquadrabile nell'ambito di applicazione dell'art. 242 ter